



Fiordimonte

# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc. P.IVA 01932550435

e.mail: comune@valfornace.sinp.net



Pievebovigliana

Prot. n. 4632 del 11.05.2017

Ordinanza n. 108 del 11.05.2017

**OGGETTO: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE FABBRICATO**

**VIA VILLARELLA N. 135, LOCALITA' VILLARELLA**

## IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO l'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA la nota della Direzione di Comando e Controllo (Dicomac) di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388/2016, prot. N. UC/TERAG16/0047429 del 15 settembre 2016 concernente l'attivazione dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) presso i Centri di coordinamento regionale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione anche di prevenzione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 07 Marzo 2017 sull'edificio sito in frazione Villarella Via Villarella n. 135 località ex Pievebovigliana Fg.26 Mappale 132 di proprietà dei sig.ri Cappacci Alessandro e Micozzi Ferri Elena.

VISTI i verbali del G.T.S effettuati in data 29 Aprile 2017 e 02 Maggio 2017, che si sono espressi rispettivamente come segue: "Le pareti esterne sono completamente fessurate da terra fino a tetto. Parti di muri esterni sono crollati" e "...si conferma quanto già stabilito dal GTS del 29/04/2017 (CCR 2540)" preso atto che i tecnici competenti hanno dichiarato che il livello di danno strutturale non consente di mettere in atto nessun presidio che possa garantire la pubblica incolumità o altra primaria esigenza (ripristino servizi essenziali) risultando quindi indispensabile procedere alla demolizione parziale/totale dell'immobile sopra identificato.

VISTO l'Allegato C/2 al suddetto verbale GTS del 29.04.2017 confermato nel verbale GTS del





Fiordimonte

# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435

e.mail: [comune@valfornace.sinp.net](mailto:comune@valfornace.sinp.net)



Pievebovigliana

02.05.2017 con il quale l'intervento classificato D1 (demolizione parziale) è dichiarato eseguibile dal personale dei Vigili del Fuoco che ha fornito, per le vie brevi, la propria disponibilità alla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

VISTO il comma 2 dell'art.3 dell' ODPC n. 389 del 28 agosto 2016 che testualmente recita: per la realizzazione dei soli interventi urgenti finalizzati alle operazioni di soccorso, alla messa in sicurezza dei beni danneggiati, all'allestimento di strutture temporanee di ricovero per l'assistenza alla popolazione nonché per l'esecuzione di strutture temporanee per assicurare la continuità dei servizi pubblici e del culto, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, i soggetti di cui all' articolo 1, comma 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n 388 del 26 agosto 2016 possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: a) Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione.

Atteso inoltre che l'intervento di che trattasi rientra nelle fattispecie indicate al comma 2 della succitata Ordinanza in quanto, in particolare (finalizzato a garantire interventi di messa in sicurezza della strada e dello stesso fabbricato mediante la demolizione parziale dell'immobile secondo relazione del GTS e che l'intervento da attuare non pregiudica le finalità e gli obiettivi del suddetto piano territoriale paesistico da adottare in relazione alla fattispecie concreta);

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

VISTO in data odierna la relazione a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico di questo Ente, dalla quale risulta la totale compromissione strutturale e statica dell'edificio in questione;

RITENUTO che le strutture portanti degli immobili di proprietà dei sig.ri Cappacci Alessandro e Micozzi Ferri Elena sono talmente compromesse che sarebbe vano un intervento di puntellamento per la messa in sicurezza pertanto, se ne dispone la demolizione;

RITENUTO quindi necessario, ai fini della tutela delle incolumità delle persone, provvedere senza indugio alcuno ad inibire l'accesso a qualsiasi utilizzo, anche occasionale, al presente edificio, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati;

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992, n .225 e S.M.I;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO gli art.50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTI

- L'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225
- L'articolo 54 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTI

- il D.L. n. 189 del 17.10.2016 convertito in L. n. 229 del 15.12.2016
- il D.L. n. 8 del 09.02.2017 convertito in L. n. 45 del 07.04.2017
- il D.L. n. 50 del 24.04.2017;

## ORDINA

- Il transennamento immediato e la demolizione d'ufficio dell'immobile distinto al NCEU del territorio di ex Pievebovigliana al foglio n. 26 mappale n.132 di proprietà dei Sig.ri Cappacci Alessandro e Micozzi Ferri Elena, senza spesa alcuna a carico degli interessati, per le finalità sopra descritte, da effettuarsi a cura del Comune di Valfornace secondo quanto stabilito in seno ai CCR n. 2540 e 2546;



Fiordimonte

# COMUNE DI VALFORNACE (MC)

Piazza Vittorio Veneto n. 90 Valfornace (MC)

Tel. 0737/44126 Cod. fisc, P.IVA 01932550435

e.mail: comune@valfornace.sinp.net



Pievebovigliana

- All'ufficio tecnico di procedere all'esecuzione della presente ordinanza secondo la seguente procedura;
  - Redazione immediata di un verbale con lo stato di consistenza del manufatto da demolire, corredato da fotografie e ogni elemento utile per rappresentare lo stato dell'immobile;
  - Convocazione tempestiva del proprietario sul luogo della demolizione, per l'assistenza alla redazione del verbale stesso e alla conseguente attività di demolizione;
  - In caso di eventuale assenza del proprietario, la redazione del verbale di consistenza di fronte a due testimoni e la immediata conseguente demolizione;
  - L'ufficio tecnico comunale è incaricato della immediata esecuzione della presente ordinanza;
  - Responsabile del procedimento è il sig. Paganelli Pietro responsabile del servizio tecnico lavori pubblici;
  - Che copia della presente ordinanza sia trasmessa ai Sig.ri proprietari Cappacci Alessandro via Montasio n. 36, 00141 Roma ( RM ), Micozzi Ferri Elena via Momentana n. 689, 00141 Roma ( RM) e ciascuno per le proprie competenze a:
    - Comando di Polizia Municipale per la notifica ai proprietari degli immobili;
    - Vigili del fuoco presso UCL afferente al COC;
    - ASUR n. 10 Camerino;
    - Comando stazione carabinieri Valfornace;
- e per conoscenza a Prefettura di Macerata, Regione Marche, Commissario straordinario per la ricostruzione.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

Ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Il Responsabile del servizio tecnico  
Geom. Pietro Paganelli

Il Commissario Governativo  
Dott. Ranieri Giuseppe